

REGOLAMENTO PER L'USO DEL COMPLESSO PALAZZETTO DELLO SPORT "BERNARDO SPECA"

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 205 del 17.12.1994

Sommario

ART. 1
PREMESSA
ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 3
PATRIMONIO, UTILIZZO E GESTIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
ART. 4
USO DELL'IMPIANTO
ART. 8
REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE ALL'USO
ART. 9
DOMANDE
ART. 10
ESAME DELLE DOMANDE
ART. 11
CONVENZIONE
ART. 12
TARIFFE
ART. 13
REVOCA, CONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 14
ATTREZZATURE PARTICOLARI
ART. 15
INGRESSO AGLI IMPIANTI
ART. 16
MATERIALE DI PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI
ART. 17
GLI OBBLIGHI
ART. 18
RESPONSABILITA'
ART. 19
ENTRATA IN VIGORE
ART. 20
NOTA FINALE

ART. 1

PREMESSA

Il Comune di San Benedetto del Tronto gestisce direttamente il Palazzetto dello Sport e mette a disposizione della cittadinanza locale, la struttura sportiva idonea ad accogliere attività di promozione culturale, sociale e civile. Con questo spirito, quindi, la stessa struttura sarà concessa all'uso di Associazioni, Gruppi Sportivi, Enti purchè si impegnino mediante il rispetto delle modalità più avanti descritte ad un uso di tale immobile che eviti di arrecare danni e di travisare la finalità per cui è stato posto in essere.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'uso del complesso sportivo Palazzetto dello Sport "Bernardo Speca" e relative attrezzature (palestre, ecc.), da parte di soggetti diversi. Detto impianto e le sue attrezzature sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale. Il complesso può essere utilizzato per altre finalità in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

ART. 3

PATRIMONIO, UTILIZZO E GESTIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Il Comune è responsabile della custodia e buona conservazione dell' impianto, delle attrezzature sportive e dei relativi arredamenti. A tal fine dovrà essere aggiornato apposito inventario.

Tutto il movimento del materiale, sia in entrata che in uscita, deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione del Palazzetto, la quale provvede alle sue necessarie registrazioni di carico e scarico nell'inventario suddetto.

ART. 4

USO DELL'IMPIANTO

L'impianto può essere concesso esclusivamente ai richiedenti.

ART. 8

REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE ALL' USO

Saranno prese in considerazione prevalentemente le domande presentate da Organismi con sede ed attività in San Benedetto del Tronto. Agli organismi con sede fuori dal nostro Comune sarà concesso l'uso del Complesso quando le stesse risultino libere da impegnative da parte di organismi con sede locale.

ART. 9

DOMANDE

Le domande per l'uso degli impianti devono essere inoltrate all' assessorato competente e devono indicare:

- esatta denominazione dell'ente, associazione, società sportive o gruppo richiedente con l'indicazione del legale rappresentante e del responsabile;
- impianto del complesso che viene richiesto:-durate e orario dell'utilizzo;
- tipo di attività che si intende svolgere nell'impianto del complesso ;
- impegno al rispetto del regolamento comunale e delle altre prescrizioni impartite dall'Amministrazione ed alla sottoscrizione della convenzione per l'uso dell'impianto del complesso;
- ogni altra indicazione utile per la valutazione della domanda.

Le domande devono di norma essere inoltrate 30 giorni prima della data prescelta , per le concessioni a breve termine ed entro 15 giorni per quelle di durata annuale o pluriennale. Queste ultime entreranno in vigore dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione a norma di legge.

ART . 10

ESAME DELLE DOMANDE

Le domande vengono esaminate dall'Assessorato Comunale allo Sport tenuto conto , se del caso, delle priorità di cui al precedente art. 1 e 8 e approvate con atto deliberativo concessorio della Giunta Municipale.

ART. 11

CONVENZIONE

Ai richiedenti viene data comunicazione circa l'esito della domanda e le modalità di concessione. Nel caso di esito favorevole, i richiedenti sono invitati a sottoscrivere apposita convenzione il cui schema è allegato al presente regolamento.
(schema di convenzione)

ART. 12

TARIFFE

Per l'uso del complesso, i concessionari sono tenuti a pagare presso la tesoreria o a mezzo c/c postale la tariffa forfettaria specificata da atto deliberativo di Giunta Municipale. Detta tariffa è comprensiva di tutte le spese inerenti luce , acqua, e riscaldamento e va pagato al momento del rilascio della concessione successiva, secondo le indicazioni e le modalità previste dal tariffario.

Il tariffario viene aggiornato annualmente in relazione ai costi correnti con atto deliberativo di Giunta Municipale.

Anche l'onere inerente la custodia e le pulizie è a carico del concessionario, salvo accordi diversi, che all'uopo dovrà:

- impiegare apposita ditta di pulizie o personale di gradimento dell'Amministrazione Comunale;
- far sì che la pulizia dei locali utilizzati (palestre, servizi, ecc.) venga eseguita al termine dell'attività svolta;

L'uso dell'impianto potrà essere concesso gratuitamente alle Scuole, associazioni culturali, sociali e civili che non perseguono in alcun modo fini di lucro, previo atto deliberativo concessorio di G.M.

ART. 13

REVOCA, CONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE

E' facoltà della Giunta Municipale di revocare le concessioni, sospendere temporaneamente o modificare gli orari e turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutenzione degli impianti. Quando, per causa di forza maggiore i locali del complesso non siano ritenuti agibili dall'ufficio tecnico comunale, l'attività negli stessi può essere sospesa con decisione insindacabile della Giunta Comunale.

La morosità o il ritardo nel pagamento della tariffa dovuta o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento o comunque stabilite possono comportare la sospensione o la revoca della concessione.

ART. 14

ATTREZZATURE PARTICOLARI

Per lo svolgimento di attività che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nel complesso, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie.

L'installazione di nuove attrezzature potrà effettuarsi solo a seguito di nullaosta della Giunta Comunale e le operazioni di montaggio o smontaggio dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'utilizzo dell'impianto, ciò al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto stesso per altre attività.

ART. 15

INGRESSO AGLI IMPIANTI

L'ingresso agli impianti del complesso durante lo svolgimento delle attività è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate e cioè quelle tesserate al Sodalizio degli spazi o previa presentazione di apposita autorizzazione.

ART. 16

MATERIALE DI PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

Tutti gli attrezzi, gli indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti di proprietà degli stessi non potranno essere depositati o comunque lasciati nei locali del complesso. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali al termine delle varie attività.

ART. 17

GLI OBBLIGHI

Gli utenti dei locali del complesso sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e infine, ad usare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate.

I concessionari devono provvedere direttamente alla sorveglianza sugli impianti negli orari di assegnazione, gli stessi sono altresì responsabili di ogni danno che venga arrecato alle

attrezzature e a servizi degli impianti loro concessi in uso e sono tenuti alla rifusione dei danni stessi.

ART. 18
RESPONSABILITA'

La concessionaria presenterà una dichiarazione attestante che non verrà consentito l'accesso ai locali del complesso, durante lo svolgimento delle attività ginniche, a persone non tesserate al sodalizio od autorizzate al sodalizio od autorizzate a mezzo apposita documentazione determinante il carico di responsabilità (detta dichiarazione o documentazione autorizzante va collocata nell'ultimo capoverso del punto 3 della convenzione).

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione a norma di legge.

ART. 20
NOTA FINALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alle normative di legge.